

Associazioni dei fedeli:

Terz' Ordini, Confraternite e Pie Unioni

In questi ultimi trent'anni hanno destato interesse, suscitato discussioni e provocato precise disposizioni dall'autorità ecclesiastica gli Istituti secolari. Essi sono germogliati in gran numero, si sono diffusi con celerità, facendo pensare che si tratti di una forma di spiritualità più consona alle molteplici esigenze spirituali dell'età moderna.

Tali Istituti tengono un posto intermedio tra le società di vita comune senza voti e le associazioni dei fedeli: sono società ecclesiastiche, clericali o laicali, i cui membri, per conseguire la perfezione cristiana, ed esercitare con maggior pienezza l'apostolato, professano i consigli evangelici senza vita comune, ma vivendo a casa propria. La costituzione « Provida Mater » del 2 febbraio 1947 ha dato un'inquadratura giuridica a questi Istituti secolari. Già una diecina di Istituti secolari hanno ottenuto l'approvazione della Santa Sede e sono di Diritto Pontificio. Tra questi: le Missionarie della Regalità di N.S. Gesù Cristo, le Filiae Reginae Apostolorum (F.R.A.) ecc.

Il rifiorire oggi di tali Istituti non deve far dimenticare che la Chiesa, ben conscia della forza che nasce dall'unione, ha sempre incoraggiato lo spirito di associazione. Già al tempo degli Apostoli i fedeli si riunivano in fraternità « cor unum et anima una ». L'irradiamento della carità cristiana doveva naturalmente arrivare alla formazione di gruppi di fedeli, desiderosi di gustare insieme i frutti della loro fraternità spirituale, per cui lungo i secoli sorsero e si svilupparono associazioni di fedeli con finalità spirituali e caritative. Verso il sec. XIII incominciò a formarsi una legislazione canonica, che ordinava e regolava tali associazioni di fedeli.

Il Codice di Diritto Canonico, ribadendo le norme vive dell'antica legislazione ed aggiornandone altre, tratta di questo nel Libro II, titoli XVIII e XIX (canoni 684-725). Le « Associazioni di fedeli » sono raggruppamenti di fedeli, che perseguono, in accordo con l'autorità ecclesiastica, un fine di carità e di religione, senza emettere voti. Non sono quindi nè istituti religiosi, nè società, che imitano, senza voti pubblici, la vita religiosa, e neppure si devono confondere con gli Istituti secolari, i cui membri fanno i tre voti propri dello stato di perfezione.

Naturalmente perchè tali gruppi di fedeli possano essere considerati giuridicamente vere associazioni di fedeli, devono essere eretti od almeno approvati dalla legittima autorità ecclesiastica

(Romano Pontefice, Ordinario del luogo, e da chi ne ha la facoltà per indulto apostolico).

Esiste certo una differenza sensibile tra erezione e semplice approvazione: l'erezione comunica all'associazione la personalità morale e quindi il diritto di possedere e di amministrare i beni materiali, eccetto che vi sia qualche clausola speciale, mentre la semplice approvazione non attribuisce la personalità morale, ma solo il diritto di esistere giuridicamente e la capacità di ottenere grazie spirituali e soprattutto indulgenze.

Con l'erezione o l'approvazione vengono esaminati ed approvati gli Statuti dell'associazione.

Spetta all'Ordinario del luogo vigilare perchè gli statuti siano bene osservati da ciascuna associazione, anche quando sia stata eretta od approvata dalla Santa Sede.

Per godere dei diritti, dei privilegi, delle indulgenze e di altre grazie spirituali di una determinata associazione è necessario essere membro legittimo secondo le prescrizioni degli Statuti. Qualora un membro volontariamente rinunziasse a far parte dell'associazione o ne venisse dimesso secondo le norme statutarie, cessa dal fruire dei diritti, dei privilegi e delle indulgenze e dall'essere obbligato ai doveri inerenti all'associazione.

Come tutte le cose umane anche le associazioni dei fedeli possono cessare o perchè si sciolgono per volontà dei soci o perchè si esauriscono con la morte degli associati o perchè vengono soppresse dalla legittima autorità.

Le associazioni dei fedeli, contemplate dal Diritto Canonico, si dividono in tre classi:

1) i *Terzi Ordini secolari*, che hanno per scopo specifico di promuovere tra i soci la perfezione della vita cristiana;

2) le *Confraternite*, che hanno come finalità di incrementare il culto pubblico;

3) le *Pic Unioni ed i Sodalizi*, che si impegnano a compiere opere di carità e di pietà.

I *Terzi Ordini* sono tra le più antiche forme di associazione dei fedeli, i cui membri cercano di tendere alla perfezione cristiana secondo lo spirito di quell'ordine da cui sono diretti ed a cui si ispirano. Tra i primi si ricordano: gli Oblati di S. Benedetto, le Società di Penitenza, aggregate da S. Francesco al suo Ordine, ecc.

Le *Confraternite* sono sodalizi eretti per promuovere la vita cristiana per mezzo di speciali opere buone dirette al culto divino. Molte volte culto e carità sono scopi associati negli Statuti delle Confraternite. Sono vere e stabili fondazioni ecclesiastiche con propria organizzazione. Possiamo ricordare tra le più cono-

sciute: le Confraternite del SS. Sacramento, le Confraternite della Dottrina Cristiana, ecc.

Le *Pie Unioni* invece sono associazioni, costituite per l'esercizio di qualche opera di pietà o di carità, come la Pia Unione delle Figlie di Maria.

Quando la Pia Unione è costituita a modo di corpo organico prende il nome di «sodalizio», esempio, il Sodalizio di Gesù Adolescente, istituito a Gerusalemme nel 1924.

Pie Unioni e Confraternite ordinariamente vengono erette dall'Ordinario del luogo. Le Confraternite che godono il diritto di aggregarsi altre associazioni della stessa specie, si chiamano Arciconfraternite o Arcisodalizi.

Chi desiderasse avere un'idea ben chiara, precisa e completa di queste associazioni, ha solo da consultare un'opera veramente preziosa: *De Fidelium Associationibus* di Seraphinus de Angelis (2 volumi, Napoli, M. D'Auria, 1959). Troverà in quest'opera le norme giuridiche, le questioni storico-giuridiche generali, nonché la storia e le caratteristiche dei Terzi Ordini, delle Confraternite e delle Pie Unioni che ebbero l'approvazione pontificia. L'autore, giuridicamente ben provveduto, ebbe possibilità e pazienza di raccogliere interessanti notizie in materia da rendere la sua opera la più completa ed aggiornata.

Mons. FRANCESCO DELPINI

PER IL NUOVO ANNO LITURGICO

Vivi con la Chiesa - Testo completo latino-italiano della santa Messa di ogni domenica e feste di precetto

la collezione completa	L. 1.000
un opuscolo separato	» 20

Manifesti liturgici, di cm. 35 x 50, a colori, per i vari tempi liturgici

la serie di sette manifesti	» 200
ogni manifesto	» 35

